



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA BT

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <b>57</b> del Reg.</p>  <p>Data: <b>22 / 3 / 2018</b></p>	<p><b>Oggetto:</b>  <b>Servizi a domanda individuale anno 2018 1<sup>a</sup> Area.</b></p>
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	avv.Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
DI LERNIA	dott.Felice	ASSESSORE		x
TONDOLO	ing.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DI TULLO	avv.Denise	ASSESSORE	x	
LAURORA	geom.Tommaso	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	avv. Cecilia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

**Visto** il DECRETO Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.

**Visto** l'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale occorre allegare al bilancio di previsione, tra l'altro, la deliberazione con la quale sono determinati, per l'anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale.

**Visto** l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

**Visto** inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

**Dato atto** che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2016 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

**Visto** il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale,

**Considerato** che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

**che** la Corte dei conti-Molise, con delibera 14 settembre 2011, n. 80, si è recentemente pronunciata sul tema, includendo tra i servizi a domanda individuale *anche il trasporto scolastico*, ancorché non ricompreso nell'elencazione di cui al citato D.M. 31 dicembre 1983, nella considerazione che, per le sue caratteristiche, ben rientri in tale concetto. Anche per esso, dunque, valgono le medesime considerazioni applicabili ai restanti altri servizi, ovvero che la componente fondamentale della decisione di attivarlo o meno, è che sussistano nell'Ente le condizioni economiche per farlo, fatto salvo il *divieto di erogazione gratuita e in forma generalizzata*. (C. Conti, Molise, 14 settembre 2011, n. 80).

**che** gli enti locali, pertanto, possono considerare "servizio a domanda individuale" le seguenti attività, fissando le relative tariffe per l'utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall'art. 172, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici d'insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;

- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
- 20) collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi.

L'elencazione, da considerarsi non esaustiva né tassativa, comprende unicamente i servizi più diffusi nell'insieme dei Comuni, e:

a) con riferimento al servizio di cui al punto n. 8), occorre precisare che:

- secondo il Consiglio di Stato, sez. V, giusta sentenza del 20 gennaio 2003, n. 166, "Gli stadi di proprietà comunale rientrano nella categoria generale degli impianti sportivi, costituendo strutture destinate a manifestazioni significative a fini sociali e che le società sportive possono utilizzare ed eventualmente gestire solo in relazione alla possibilità di offrire e far fruire alla popolazione - residente e non- spettacoli aventi valenza sociale per lo svago e per l'impiego del tempo libero. Le tariffe (o contribuzioni) da applicare per l'utilizzo dello stadio comunale debbono coprire nella percentuale (livello minimo) di legge le spese per i servizi pubblici a domanda individuale, mediante una valutazione specifica dei costi derivanti dallo svolgimento del servizio, da recuperare con le tariffe, nei limiti previsti dalla legge.";
- la Corte dei Conti-Sicilia, con delibera 14 marzo 2013, n. 18, ha affermato che i servizi resi agli utenti di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato a piscina, trattandosi di prestazioni erogate al di fuori di un preciso obbligo istituzionale e di un'apposita previsione normativa in termini di gratuità, rientrano tra quelli a domanda individuale, sia nell'ipotesi in cui il servizio sia reso dall'Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorché lo stesso venga affidato a terzi, e tale interpretazione trova conferma nella necessità di rispettare principi elementari di prudenza e razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche al fondamentale fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Anche per gli impianti sportivi la disciplina in materia di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale deve essere applicata a tutti gli impianti sportivi del Comune.

b) Con riferimento ai servizi di cui al punto n. 18), per il giudice amministrativo (Cons. di Stato, Sez. V, sentenza 27 maggio 2014, n. 2716) il servizio di illuminazione votiva, strettamente collegato ai servizi cimiteriali e da sempre attratto nella relativa disciplina, mantiene le caratteristiche per essere annoverato tra quelli a domanda individuale, e come tale soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di gestione, stabilito, ove il servizio è svolto dal Comune in economia, con deliberazioni annuali anteriori all'approvazione del bilancio e a questo allegate, ex art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il T.A.R. Lazio, Sez. II, con sentenza n. 1333 del 27 settembre 1984, ha precisato che "l'obbligo di copertura del costo complessivo non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottare";

Per quanto attiene al sistema tariffario, occorre tener conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni "personalizzate" ricavate con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). La sentenza T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365, il cui tema decidendum riguarda il sistema di tariffazione, conferma l'inclusione del servizio di refezione scolastica comunale tra quelli indicati nel punto n. 10 del decreto, precisando che, se il Comune decide d'istituirlo, deve stabilire la quota di copertura tariffaria a carico dell'utenza anche se, nel farlo, gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti: la percentuale "non inferiore al 36 per cento" prevista dall'art. 243, comma 2, lett. a), TUEL, imposta agli enti locali in stato di dissesto, infatti, esprime solo la misura minima che l'ente locale dissestato deve

obbligatoriamente porre a carico dell'utenza, ma non quella massima. "(...) In linea astrattamente teorica, ove lo consentisse un'ipotetica capienza di bilancio, il Comune potrebbe certamente decidere di finanziare per intero il servizio di refezione scolastica con risorse proprie, garantendone la fruizione gratuita da parte della popolazione scolastica cittadina. Allo stesso modo, però, sarebbe altrettanto concepibile (e legittimo) se l'ente locale stabilisse di far gravare per intero il costo del servizio sull'utenza, soprattutto allorché ciò si rendesse necessario, in un'ottica solidaristica e secondo valutazioni di politica economico-sociale di esclusiva pertinenza dell'ente locale, per garantire l'accesso gratuito o agevolato di fasce deboli della popolazione ad altri servizi erogati dalla stessa Amministrazione. Tra le due opzioni estreme, entrambe legittime, si pone quella - più frequente e altrettanto legittima - in cui il costo del servizio è ripartito tra l'amministrazione comunale e l'utenza scolastica secondo modalità variamente determinate e mutevoli nel tempo, influenzate dalle disponibilità di bilancio e dalle scelte di politica economico-sociale dell'ente locale. In tale eventualità, i cittadini che ritengano eccessivamente gravoso il costo del servizio stabilito unilateralmente dal Comune hanno pur sempre la facoltà di non giovarsene, prelevando i propri figli da scuola durante l'orario destinato alla mensa e provvedendo direttamente al pranzo dei medesimi. L'eventuale impossibilità per i genitori di provvedere direttamente al pranzo dei propri figli per concomitanti impegni lavorativi o per altre cause, per quanto umanamente comprensibile, non costituisce però ragione sufficiente per pretendere che l'Amministrazione, non solo istituisca obbligatoriamente un servizio pubblico che per legge non è obbligata ad istituire, ma se ne addossi pure l'intero onere o la maggior parte di esso, tenuto conto - si ripete - che il servizio di cui discute non è un servizio pubblico essenziale che l'ente locale sia obbligato a garantire alla collettività amministrata, ma un servizio facoltativo che l'ente locale può decidere discrezionalmente di attivare nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e per la fruizione del quale è normativamente previsto che l'utenza debba farsi carico del costo residuo non coperto da risorse comunali, eventualmente nella misura differenziata stabilita dallo stesso ente locale con provvedimenti di carattere generale." (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365);

**Visto** l'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ora articoli 242 e seguenti del TUEL sull'ordinamento degli enti locali, a mente del quale sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali (36%) di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, mentre gli altri enti locali non hanno limiti di copertura. .

**Precisato** quanto segue in ordine ai parametri per stabilire se l'ente è strutturalmente deficitario: con decreto del 18 febbraio 2013 il ministro dell'interno ha fissato i nuovi parametri obiettivi ai fini dell'individuazione della condizione di ente strutturalmente deficitario. Tali parametri si applicano al triennio decorrente dal 2013, per l'approvazione dei documenti con scadenza nell'anno e, pertanto, trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Il Tuel prevede, all'articolo 242 così come modificato dal dl n. 174/2012, che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono quelli che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una tabella contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il decreto ministeriale ha confermato, in linea generale, la struttura dei parametri già previsti nel triennio precedente, con decreto del 2009, con l'introduzione di alcune modifiche, necessarie sia per tener conto delle novità legislative sia per dettagliare meglio alcuni parametri. Delle novità introdotte, la prima riguarda i parametri nn. 2 e 3, sul volume dei residui attivi provenienti, rispettivamente, dalla gestione di competenza e complessivi. Dal volume dei residui, del Titolo I e III, sono esclusi quelli provenienti dal fondo sperimentale di riequilibrio e, in futuro, dal fondo di solidarietà comunale; a differenza del precedente decreto sono considerati, invece, i residui attivi provenienti dall'addizionale all'Irpef. Questa novella determina sicuramente un peggioramento dei due parametri, che non possono superare il 42 e il 65% dell'accertamento delle entrate della gestione di competenza, relativa agli stessi Titoli I e III, con le suddette esclusioni. Il peggioramento è dovuto al fatto che il fondo sperimentale è incassato, per la quasi totalità, nell'esercizio di competenza, mentre invece l'addizione all'Irpef è trattenuta dal sostituto d'imposta l'anno successivo, rispetto a quello di riferimento. Il parametro sulla spese di personale è considerato deficitario allorché è superiore al 40% delle entrate correnti per i comuni sotto i 5 mila abitanti, al 39 per i comuni fino a 30 mila abitanti e superiore al 38 per i restanti comuni. La novità del decreto in commento riguarda la consistenza delle spese di personale che debbono comprendere anche quelle sostenute per le società partecipate, gli uffici di supporto, i contratti di

collaborazione e di somministrazione. Il valore deve essere calcolato al netto dei contributi finalizzati, con detrazione sia dal numeratore che dal denominatore. Modifiche più marginali si registrano anche per il parametro n. 5 e n. 10. Il primo è relativo all'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che è considerato deficitario se è superiore allo 0,5% delle entrate correnti. La novità è data dal fatto che è necessario considerare tali procedimenti anche se non hanno prodotto vincoli sulla cassa. Il decimo e ultimo parametro è relativo al ripiano degli squilibri in sede di provvedimenti di salvaguardia ed è considerato deficitario quando le misure di alienazione dei beni o l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è superiore al 5% delle spese correnti. Il decreto chiarisce che è fatta salva la novella legislativa introdotta dal comma 445 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013, che dispone che i proventi dell'alienazione dei beni disponibili possono essere utilizzati soltanto per finanziare eventuali squilibri di parte capitale. Restano, invece, invariati rispetto al decreto ministeriale del 2009 i restanti parametri.

**Atteso che** sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente *parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari*. Il certificato è quello relativo al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

**Perso atto** del certificato relativo al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, quivi allegato;

**Dato atto altresì che**, il Comune di Trani ha approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.39 del 10/04/2003 il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;

**Considerato che:**

- il Comune di Trani è Città storica, dal pregio architettonico e ambientale e quindi turistica data anche la posizione geografica e la presenza di monumenti dall'indubbio valore culturale;
- nel tempo si è consolidata la richiesta dei cittadini residenti e non, di voler celebrare il matrimonio all'aperto;
- si ravvisa la necessità di rielenare ai fini di completezza, chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi un provvedimento di natura cognitoria e innovativa nel quale elencati i siti già individuati e quelli di nuova individuazione, entrambi di proprietà comunale, ove celebrare i matrimoni con il rito civile;

**Tenuto conto:**

- dell'evoluzione del rito matrimoniale, divenuto non più necessariamente intimo, sacrale, ma evento partecipato, come risulta dalle richieste dei nubendi che desiderano che il rito matrimoniale si svolga in ambito istituzionale, ma piacevole, naturale e aperto, come luoghi di particolare pregio storico-ambientale;
- Preso atto della Circolare n. 10/2014 del Ministero dell'Interno, "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale" e del parere n.196 del 22/01/2014, espresso dal Consiglio di Stato, reso dall'Adunanza della Sezione I, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato che:**

- l'alto Consesso ha precisato che il rito in luogo aperto deve rispettare i requisiti di esclusività continuità della destinazione sia in ambito spaziale che temporale;
- detti ambiti, pur se possono avere carattere frazionato, devono altresì, necessariamente, avere carattere duraturo e precisamente delimitato, e connessi in via stabile alla funzione amministrativa della Casa Comunale, ai sensi dell'art.106 c.c., dell'art.3 del D.P.R. 03.11.2000, n.396, artt.29 e 30 della Costituzione;

**Visti** gli artt.5 e 114 della Costituzione e ritenuto opportuno e necessario, in relazione all'evoluzione del costume e della società che riflettono le esigenze dei nubendi, celebrare il rito nuziale in un ambito aperto e naturale;

**Ritenuto** pertanto, come innanzi esposto, necessario individuare i nuovi siti per la celebrazione dei matrimoni rielencadoli opportunamente, anche in ragione della nuova denominazione del Monastero di Colonna in Museo Archeologico – Monastero di Colonna e di quelli già esistenti, nonché definire le nuove tariffe in via provvisoria;

**Visto** il D.M. del 31.12.1983, con il quale sono state fissate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 26.2.83 n. 55, convertito con modificazioni nella L. 26.4.83, n. 131;

**RILEVATO CHE** per i servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, co. 1 e 7, del D.L. 22.12.1981 n. 786 convertito nella L. 26.2.1982 n. 51, ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi, nonché per i servizi di trasporto pubblico;

**Considerato** che l'art. 1 – comma 169 – della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** l'art. 172 – comma 1 – lett. E) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi);

**Dato Atto** che le entrate e spese da prevedersi sul redigendo bilancio 2017 per il servizio di trasporto scolastico possono essere riassunte nel seguente prospetto:

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

<b>ENTRATE CONTRIBUTO REGIONALE</b>	<b>€ 52.000,00</b>
<b>USCITE DA CONTRIBUTO REGIONALE</b>	<b>€ 52.000,00</b>
<b>USCITE DA BILANCIO</b>	<b>€ 210.000,00</b>

**Preso Atto che**, nonostante seppur formalmente il servizio trasporto alunni ancorche non rientri nella fattispecie dei servizi a domanda individuale [Cfr. D.M. 31 dicembre 1983] (ma di diverso avviso la Corte dei conti-Molise, delibera 14 settembre 2011, n. 80, la quale ha incluso tra i servizi a domanda individuale *anche il trasporto scolastico*), già da alcuni anni sono state introdotte apposite tariffe, in relazione ai valori ISEE di cui al D.Lgs.109/1998 e successive modificazioni, in quanto il servizio in questione è particolarmente oneroso per l'Ente;

**Preso Atto, inoltre, che** alla luce di quanto sopra ed in considerazione delle sempre minori entrate per trasferimenti statali e regionali, si rende necessario mantenere in vigore l'introito di risorse specifiche per continuare ad erogare il servizio di che trattasi;

**Ritenuto**, pertanto, di dover confermare, con il presente atto, i valori ISEE e le tariffe per la determinazione dell'esenzione totale o della contribuzione agevolata con riferimento al servizio trasporto erogato dall'Ente in favore dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado statali presenti sul territorio;

**Preso Atto Che** le tariffe di fruizione del servizio sono invariate dall'anno 2004 e che quindi nell'anno 2016 si è imposto un loro adeguamento, sia sotto il profilo dell'equità sociale che della copertura del costo del servizio stesso;

**Visto** l'art. 234 comma 3 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e l'articolo 6 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 definiscono le voci da inserire nel totale dei costi.

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**Visti** gli artt.5, 114, 29 e 30 della Costituzione Italiana;

**Visto** l'art. 106 c.c.;

**Visto** l'art.3 del D.P.R. 396/2000;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno - AA.II. e Territoriali, n.10 del 28/02/2014 che recepisce il parere del Consiglio di Stato n.196 del 22/01/2014;

Visto il D. Lgs. 267 /2000;

**Acquisiti** in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

CON VOTI favorevoli ad unanimità dei presenti;

#### DELIBERA

- a. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il Comune di Trani, in quanto *non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio*, a mente dell'art. 242 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 non è sottoposto alle norme vigenti e non è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ovvero dei servizi a domanda individuale.
- b. Di dare altresì atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficiarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
- c. Di approvare e rielenare ai fini di completezza, chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi mediante atto di natura ricognitoria e innovativa i nuovi siti ove celebrare i matrimoni con il rito civile, nonché quelli preesistenti, nel rispetto della norma regolante il rito nuziale civile anche in spazi aperti purché definiti con carattere duraturo, destinati per il tempo necessario esclusivamente all'attività amministrativa che sottende il rito nuziale e sottratti alla fruizione di altri soggetti per il tempo necessario alla celebrazione del rito civile destinando una porzione degli spazi dei menzionati siti, della misura non inferiore a mq.25, con decorrenza dalla data del 1 maggio 2018, come segue:
  - Palazzo di Città – residenza Municipale;
  - Museo Archeologico – Monastero di Colonna:
    - Terrazza panoramica rivolta al mare
    - Porticato adiacente la scala d'accesso al piano superiore;
  - Villa Comunale:
    - Chalet - piano terra;
    - Chalet - terrazza al piano primo;
    - Fortino Sant'Antonio;
    - Cassarmonica;
    - Anfiteatro del Boschetto
  - Biblioteca Comunale:
    - Sala Benedetto Ronchi;
    - Sala Guido Maffuccini;
  - Palazzo delle Arti "Beltrani" – Pinacoteca "Ivo Scaringi":
    - Sala Conferenze – piano terra;
    - Terrazza "Davide Santorsola"

#### Tariffe per la celebrazione matrimoni civili

Nubendi residenti nel Comune o almeno uno dei due (negli orari di servizio)	Residenza Municipale	Gratuito
	Monastero di Colonna - Terrazza panoramica rivolta al mare	€. 300,00
	Monastero di Colonna - Porticato adiacente la scala d'accesso al piano superiore	€. 300,00
	Chalet Villa Comunale	€. 300,00

	Fortino Sant'Antonio Villa Comunale	€. 300,00
	Cassarmonica Villa comunale	€. 300,00
	Anfiteatro boschetto Villa Comunale	€. 300,00
	Sala Benedetto Ronchi Biblioteca comunale	€. 300,00
	Sala Guido Maffuccini	€. 300,00
	Sala Conferenze Palazzo delle Arti "Beltrani" – Pinacoteca "Ivo Scaringi"	€. 300,00
	Terrazza Palazzo delle Arti "Beltrani" – "Davide Santorsola"	€. 300,00
	Tenuta Donna Lavinia (da confermare con apposita convenzione)	€. 500,00
	Palazzo Pugliese (da confermare con apposita convenzione)	€. 500,00
	Villa Sant'Elia (da confermare con apposita convenzione)	€. 500,00
	Palazzo San Giorgio (da confermare con apposita convenzione)	€. 500,00
<p>Nubendi residenti nel Comune o almeno uno dei due</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16: alle ore 19:00</li> <li>- Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00</li> </ul>	Residenza Municipale	€. 200,00
	Monastero di Colonna - Terrazza panoramica rivolta al mare	€. 400,00
	Monastero di Colonna - Porticato adiacente la scala d'accesso al piano superiore	€. 400,00
	Chalet Villa Comunale	€. 400,00
	Fortino Sant'Antonio Villa Comunale	€. 400,00
	Cassarmonica Villa comunale	€. 400,00
	Anfiteatro boschetto Villa Comunale	€. 400,00
	Sala Benedetto Ronchi Biblioteca comunale	€. 400,00
	Sala Guido Maffuccini	€. 400,00
	Sala Conferenze Palazzo delle Arti "Beltrani" –	€. 400,00



	Pinacoteca "Ivo Scaringi"	
	Terrazza Palazzo delle Arti "Beltrani" – "Davide Santorsola"	€. 400,00
	Tenuta Donna Lavinia (da confermare con apposita convenzione)	€. 500,00
	Palazzo Pugliese (da confermare con apposita convenzione)	€. 500,00
	Villa Sant'Elia (da confermare con apposita convenzione)	€. 500,00
	Palazzo San Giorgio (da confermare con apposita convenzione)	€. 500,00
Nubendi NON residenti nel Comune o matrimonio per delega (ex. art. 109 cod. civ.)  (negli orari di servizio)	Residenza Municipale	€. 250,00
	Monastero di Colonna - Terrazza panoramica rivolta al mare	€. 350,00
	Monastero di Colonna - Porticato adiacente la scala d'accesso al piano superiore	€. 350,00
	Chalet Villa Comunale	€. 350,00
	Fortino Sant'Antonio Villa Comunale	€. 350,00
	Cassarmonica Villa comunale	€. 350,00
	Anfiteatro boschetto Villa Comunale	€. 350,00
	Sala Benedetto Ronchi Biblioteca comunale	€. 350,00
	Sala Guido Maffuccini	€. 350,00
	Sala Conferenze Palazzo delle Arti "Beltrani" – Pinacoteca "Ivo Scaringi"	€. 550,00
	Terrazza Palazzo delle Arti "Beltrani" – "Davide Santorsola"	€. 550,00
	Tenuta Donna Lavinia (da confermare con apposita convenzione)	€. 550,00
	Palazzo Pugliese (da confermare con apposita convenzione)	€. 550,00

	Villa Sant'Elia (da confermare con apposita convenzione)	€ 550,00
	Palazzo San Giorgio (da confermare con apposita convenzione)	€ 550,00
<p>Nubendi NON residenti nel Comune o matrimonio per delega (ex. art. 109 cod. civ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16: alle ore 19:00</li> <li>- Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00</li> </ul>	Residenza Municipale	€ 300,00
	Monastero di Colonna - Terrazza panoramica rivolta al mare	€ 450,00
	Monastero di Colonna - Porticato adiacente la scala d'accesso al piano superiore	€ 450,00
	Chalet Villa Comunale	€ 450,00
	Fortino Sant'Antonio Villa Comunale	€ 450,00
	Cassarmonica Villa comunale	€ 450,00
	Anfiteatro boschetto Villa Comunale	€ 450,00
	Sala Benedetto Ronchi Biblioteca comunale	€ 450,00
	Sala Guido Maffuccini	€ 450,00
	Sala Conferenze Palazzo delle Arti "Beltrani" – Pinacoteca "Ivo Scaringi"	€ 450,00
	Terrazza Palazzo delle Arti "Beltrani" – "Davide Santorsola"	€ 450,00
	Tenuta Donna Lavinia (da confermare con apposita convenzione)	€ 550,00
	Palazzo Pugliese (da confermare con apposita convenzione)	€ 550,00
	Villa Sant'Elia (da confermare con apposita convenzione)	€ 550,00
Palazzo San Giorgio (da confermare con apposita convenzione)	€ 550,00	
<p>Nubendi residenti e non residenti nel Comune o matrimonio per delega (ex.</p>	Residenza Municipale	€ 350,00
	Monastero di Colonna - Terrazza panoramica rivolta al mare	€ 500,00

art. 109 cod. civ.) - Sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - Domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00	Monastero di Colonna - Porticato adiacente la scala d'accesso al piano superiore	€. 500,00
	Chalet Villa Comunale	€. 500,00
	Fortino Sant'Antonio Villa Comunale	€. 500,00
	Cassarmonica Villa comunale	€. 500,00
	Anfiteatro boschetto Villa Comunale	€. 500,00
	Sala Benedetto Ronchi Biblioteca comunale	€. 500,00
	Sala Guido Maffuccini	€. 500,00
	Sala Conferenze Palazzo delle Arti "Beltrani" – Pinacoteca "Ivo Scaringi"	€. 500,00
	Terrazza Palazzo delle Arti "Beltrani" – "Davide Santorsola"	€. 500,00
	Tenuta Donna Lavinia (da confermare con apposita convenzione)	€. 700,00
	Palazzo Pugliese (da confermare con apposita convenzione)	€. 700,00
	Villa Sant'Elia (da confermare con apposita convenzione)	€. 700,00
Palazzo San Giorgio (da confermare con apposita convenzione)	€. 700,00	

- o Di precisare che la Giunta Comunale dà mandato agli Uffici a realizzare detta desiderata precisando che le strutture nelle quali i servizi di gestione sono dati in concessione, i nubendi corrisponderanno le somme sopra menzionate per 1/3 al Comune di Trani e per 2/3 al gestore dell'immobile;
- d. di riapprovare per il servizio trasporto scolastico erogato dall'AMET spa per conto del Comune di Trani in favore dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado statali, presenti sul territorio, le fasce ISEE e le tariffe corrispondenti riportate nel relativo prospetto di seguito allegato (All.2);
- e. di stabilire inoltre le tariffe per il trasporto per attività didattiche che saranno a carico delle singole scuole che ne faranno richiesta, riportate nel relativo prospetto di seguito allegato;
- f. di stabilire che le predette tariffe saranno applicate dall'anno scolastico 2018/2019;
- g. di dare atto che l'allegato prospetto relativo a tariffe per servizi a domanda individuale per l'anno 2018 è parte integrante del presente provvedimento (All.3)
- h. La presente deliberazione di Giunta comunale, annulla e sostituisce ogni precedente atto contrario rispetto a quanto qui determinato, mentre resta in vigore quanto non espressamente disciplinato.
- i. **Di Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

fu.02

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO  
D.M. 18 febbraio 2013 (TRIENNIO 2013-2015)**

CODICE ENTE

COMUNE DI

TRANI

PROVINCIA DI **BARLETTA ANDRIA TRANI**

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016  
Delibera n. Del .....

SI  NO      50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative al Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);
- 7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Codice	Parametri da considerare per individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

Trani,      22/05/2017

Bollo dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dot. Angelo PEDONE)

REDDITO ISEE	FASCIA	TARIFFA annuale	Percentuale di Copertura a carico del Comune di Trani	TOTALE A CARICO DEL COMUNE	QUOTA ANNUALE A CARICO DELLE FAMIGLIE (9 MESI)	TOTALE A CARICO DELLE FAMIGLIE
da € 0 a € 3.000,00	A	€ 200,00	100% della tariffa applicata al netto di una quota fissa pari ad € 5,00 mensili	€ 200,00	€ 45,00	€ 45,00
da € 3.000,01 a € 15.000,00	B	€ 200,00	50% della tariffa applicata	€ 100,00	€ 45,00 + € 100,00	€ 145,00
da € 15.000,01 a € 25.000,00	C	€ 200,00	40% della tariffa applicata	€ 80,00	€ 45,00 + € 120,00	€ 165,00
da € 25.000,00 in poi	D	€ 200,00	0%	€ 0,00	€ 45,00 + € 200,00	€ 245,00
senza attestazione ISEE	E	€ 200,00	0%	€ 0,00	€ 45 + € 200,00	€ 245,00

PREVISIONE DI ALUNNI DA TRASPORTARE

150

*Il nuovo piano tariffario prevede una compartecipazione percentuale da parte del Comune di Trani a seconda della fascia di reddito ISSE attestata dall'utente richiedente il servizio. Non è più prevista alcuna riduzione per 2° figlio, 3° figlio etc etc*

*n.b.: la quota fissa di € 45,00/anno al netto della tariffa, prevede l'emissione dell'abbonamento su tessera magnetica il cui costo andrà a totale carico dell'utente*

*N.B.: L'UTENTE CHE CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SENZA PRESENTARE L'ATTESTAZIONE ISEE E GLI UTENTI CHE INVECE SONO IN UNA FASCIA "D" PAGANO LA STESSA SOMMA*

ALL.02



CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento al merito civile

I Area - Affari generali e servizi alle persone

OGGETTO: Tariffe per servizi a domanda individuale per l'anno 2018.

**A) IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE:**

**A1) STADIO COMUNALE:**

**USI SPORTIVI:**

- partite squadre ed associazioni locali € .400,00;
- partite squadre ed associazioni non locali € .800,00;
- allenamenti squadre ed associazioni locali € .80,00 / ora;
- allenamenti squadre es associazioni non locali € .150,00 / ora;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti: ½ giornata € .250,00; giornata intera € .400,00;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti: ½ giornata € 500,00; intera giornata € .800,00;
- uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Istituzioni religiose, associazioni del volontariato iscritte in Albi Regionali, ONLUS e per iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla corrispondente tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

**ALTRI USI:**

- per iniziative con pubblico pagante: 15% degli incassi netti, con un minimo di € .2.000,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: € .1.000,00;
- aumento del 100% per iniziative promosse da soggetti non residenti;

## **A2) CAMPETTO DI VIA IMBRIANI:**

### **USI SPORTIVI:**

- gratuito per partite di campionato squadre ed associazioni locali;
- partite squadre non locali: € 50,00;
- allenamenti squadre ed associazioni locali € 8,00 / ora;
- allenamenti squadre ed associazioni non locali € 15,00 / ora;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti: ½ giornata € 30,00; intera giornata € 50,00;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti: ½ giornata € 60,00; giornata intera € 100,00;
- uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Istituzioni religiose, associazioni del volontariato iscritte in Albi Regionali, ONLUS e per iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla corrispondente tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

### **ALTRI USI**

- per iniziative con pubblico pagante: 10% degli incassi netti, con un minimo di € 150,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: € 80,00;
- aumento del 100% per iniziative promosse da soggetti non residenti;

## **A3) PALAZZETTO DELLO SPORT:**

### **USI SPORTIVI:**

- partite squadre ed associazioni locali € 60,00;
- partite squadre ed associazioni non locali € 150,00;
- allenamenti squadre ed associazioni locali € 20,00 / ora;
- allenamenti squadre non locali € 50,00 / ora;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti: ½ giornata € 60,00; giornata intera € 100,00;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti € 200,00;
- uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Istituzioni religiose, associazioni del volontariato iscritte in Albi Regionali, ONLUS e per iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla corrispondente tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

**ALTRI USI:**

- per iniziative con pubblico pagante: 15% degli incassi netti, con un minimo di €.500,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: €.300,00;
- per attività con finalità di promozione commerciale: €.800,00;
- aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;

**A4) PALESTRA TENSOSTATICA:**

**USI SPORTIVI:**

- gratuito per partite di campionato squadre ed associazioni locali;
- partite squadre ed associazioni non locali: €.50,00;
- allenamenti squadre ed associazioni locali €.12,00 / ora;
- allenamenti squadre ed associazioni non locali €.25,00 / ora;
- manifestazioni sportive (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti: ½ giornata €.40,00; giornata intera €.70,00;
- manifestazioni sportive (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti: ½ giornata €.80,00; giornata intera €.150,00;
- uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Istituzioni religiose, associazioni del volontariato iscritte in Albi Regionali, ONLUS e per iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla corrispondente tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

**ALTRI USI:**

- per iniziative con pubblico pagante: 10% degli incassi netti, con un minimo di €.250,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: €.150,00;
- per attività con finalità di promozione commerciale: €.400,00;
- aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;

**A5) PISTA DI PATTINAGGIO:**

**USI SPORTIVI:**

- allenamenti: associazioni locali €.7,00 / ora; associazioni non locali €.15,00 / ora;
- manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina e campionato): associazioni locali €.50,00; associazioni non residenti €.100,00;
- uso individuale €.2,50 / ora;
- uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, associazioni del volontariato iscritte in Albi Regionali, ONLUS e per iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il



soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla corrispondente tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

**ALTRI USI:**

- per iniziative con pubblico pagante: 10% degli incassi netti, con un minimo di €.150,00;
- per iniziative con pubblico non pagante: €.80,00;
- aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;

**Per tutti gli impianti viene considerata "ora" la frazione superiore a trenta minuti**

**B) CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA**

- Contributo per n.12 lezioni dovuto da ogni bambino per ciascun corso di formazione sportiva comunale al quale partecipa: €.50,00.

Non risultano ad oggi mai organizzati corsi.

**C) LOCALI E IMMOBILI COMUNALI:**

**C1) MONASTERO DI COLONNA:**

- Salone al primo piano: €.125,00 ½ giornata; €.250,00 giornata intera;
- Saletta piano terra a sinistra: €.80,00 ½ giornata; €.160,00 giornata intera
- Altre singole stanze: media grandezza: €.50,00 ½ giornata; €.100,00 giornata intera;
- Altre singole stanze: piccola grandezza: €.40,00 1/" giornata; €.80,00 giornata intera;
- Porticato, per ciascun lato: €.30,00 ½ giornata: €.60,00 giornata intera;
- Intero Monastero: €.500,00 ½ giornata; €.1000,00 giornata intera;

**C2) BIBLIOTECA COMUNALE:**

- Sala "Ronchi" (2° piano): €.125,00 ½ giornata; €.250,00 giornata intera;
- Sala proiezioni (2° piano): €.100,00 ½ giornata; €.200,00 giornata intera;
- Sala "Maffuccini" (1° piano): €.75,00 ½ giornata; €.150,00 giornata intera;
- Altre sale (Trombetta, BIRBA): €.40,00 ½ giornata; €.80,00 giornata intera;

C3) CHALET VILLA COMUNALE:

- €.50,00 ½ giornata; €.100,00 giornata intera;

C4) PALAZZO PALMIERI:

- Sale al civico 10: €. 60,00 ½ giornata; €.120,00 giornata intera;

La sala consiliare **NON E'** concedibile per pubbliche manifestazioni.

C5) PALAZZO BELTRANI:

- €.350,00 per ogni sala di ampia grandezza;
  - €.200,00 per ogni sala di media grandezza;
  - €.150,00 per ogni sala di piccola grandezza;
  - €. 80,00 per ogni sala di piccolissima grandezza;
- Riduzione del 50% per usi limitati a ½ giornata.
- €.250,00 per l'uso del terrazzo al 1° piano;
  - €.500,00 per l'uso del terrazzo per finalità di catering.

Sono esenti dal pagamento delle predette tariffe le associazioni del volontariato iscritte in appositi Albi, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e le iniziative a scopo di beneficenza per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, peraltro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla tariffa prevista per l'uso dell'immobile.

Agli usi richiesti per più giorni, sarà applicata la riduzione del 10% per ogni giorno successivo al terzo, fino al 10° giorno, e del 20% per ogni giorno successivo al 10°.

D) MUSEI:

**D1) PALAZZO BELTRANI**

Biglietti d'ingresso

- a) intero €.4,00 a persona;
- b) ridotto €.2,00 per le seguenti categorie: minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, studenti universitari di facoltà umanistiche, tutte le categorie convenzionate, gruppi di almeno 25 persone;
- c) scuole €.1,00 per studente, accompagnati dall'insegnante;
- d) ingresso gratuito per le seguenti categorie:
  - d1) cittadini italiani e stranieri che, per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, abbiano necessità di visionare i beni culturali esposti e/o custoditi presso la struttura;
  - d2) attività di scambi culturali;

- d3) cittadini italiani e stranieri portatori di handicap;
- d4) delegazioni di ospiti dell'Amministrazione comunale;
- d5) guide ed accompagnatori turistici e scolastici;
- d6) minori sino al compimento del 6° anno di età (solo se accompagnati da persone adulte) ed anziani che abbiano compiuto i 65 anni.

## **D2) MUSEO ARCHEOLOGICO**

### Biglietti d'ingresso

- a) intero €.4,00 a persona;
- b) ridotto €.2,00 per le seguenti categorie: minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, studenti universitari di facoltà umanistiche, tutte le categorie convenzionate, gruppi di almeno 25 persone;
- c) scuole €.0,50 per studente, accompagnati dall'insegnante;
- d) ingresso gratuito per le seguenti categorie:
  - d1) cittadini italiani e stranieri che, per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, abbiano necessità di visionare i beni culturali esposti e/o custoditi presso la struttura;
  - d2) attività di scambi culturali;
  - d3) cittadini italiani e stranieri portatori di handicap;
  - d4) delegazioni di ospiti dell'Amministrazione comunale;
  - d5) guide ed accompagnatori turistici e scolastici;
  - d6) minori sino al compimento del 6° anno di età (solo se accompagnati da persone adulte) ed anziani che abbiano compiuto i 65 anni.

## **E) RIPRODUZIONE BENI ARTISTICI ED ARCHITETTONICI (FOTO E VIDEO) PER FINALITÀ PROFESSIONALI E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE:**

- €.3,00 per ogni foto:
- €.15,00 per ogni minuto di ripresa video.

Tariffe refezione scolastica

PARAMETRO	I . S . E . E .	FASCIA	TARIFFA PER PASTO (INCLUSA IVA)	
			Intero	Ridotto (*)
<b>TARIFFA INTERA:</b> Per utenti il cui nucleo familiare abbia una situazione economica al di sopra di 30.000,00	Oltre 30.000,00	A	€ 5,00	€ 4,00
<b>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</b> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 22.501,00 e € 30.000,00	Da € 22.501,00 a € 30.000,00	B	€ 3,50	€ 2,60
<b>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</b> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 15.001,00 e € 22.500,00	Da € 15.001,00 a € 22.500,00	C	€ 3,00	€ 2,30
<b>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</b> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 7.501,00 e € 15.000,00	Da € 7.501,00 a € 15.000,00	D	€ 2,50	€ 2,00
<b>TARIFFA INTERA RIDOTTA:</b> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 0,01 e € 7.500,00	Da € 0,01 e € 7.500,00	E	€ 1,00	€ 1,00
<b>ESENZIONE::</b> Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari, residenti nel Comune di Trani, il cui indicatore ISEE è pari a € 0,00	0,00	F	Esente	Esente

Agli utenti residenti nel Comune di Trani, saranno riconosciuti i seguenti vantaggi, sulla base dell'indicatore I.S.E.E. posseduto:

**Esenzioni**

- *bambini diversamente abili in situazione di gravità, certificata dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi della Legge 104/1992 e successive modificazioni*
- *ai nuclei familiari che rientrano nella fascia F (esente)*

**Agevolazioni (\*)**

- *qualora nella stessa famiglia più figli usufruiscono del servizio di Refezione Scolastica, la riduzione del costo pasto spetta al solo figlio maggiore per età. Per gli altri figli sarà applicato il costo del pasto intero, in base alla fascia tariffaria di appartenenza*


Non si riconoscono agevolazioni ed esenzioni ai nuclei familiari non residenti nel Comune di Trani.  
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni sottoscritte dai genitori in relazione all'I.S.E.E. dichiarato per non meno del 10% delle autocertificazioni presentate.

*E' in corso la gestione in concessione del servizio di refezione scolastica.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco...', written in a cursive style.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Angelo Lazzaro



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 1041 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 30 MAR 2018 al 14 APR 2018 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

30 MAR 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

30 MAR 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro